

Ordine della Stella d'Italia

fonti normative

Legge 3 febbraio 2011 n.13 (G.U. n.49 del 1.03.2011)

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, di seguito denominato «decreto legislativo n. 812 del 1948», è sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. è istituito l'Ordine della "Stella d'Italia" quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari benemeritenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia».

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Il presidente dell'Ordine della "Stella d'Italia" è il Presidente della Repubblica».

3. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. È istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all'estero.

2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonché le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia"».

4. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente: «L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri» .

5. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente: «L'Ordine della "Stella d'Italia" è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5».

6. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Alle spese relative all'Ordine della "Stella d'Italia" per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

7. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono aggiunti i seguenti: «Art. 9-bis. - 1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana", conformi ai modelli precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello definito dall'articolo 3, è consentito senza alcuna limitazione. Art. 9-ter. - 1. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5.

2. La proposta di revoca dell'onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni».

8. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948, le parole: «Ordine della "Stella della solidarietà italiana"» sono sostituite dalle seguenti: «Ordine della "Stella d'Italia"».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Regolamento 15 novembre 2011, n. 221 :

Art. 1

Classi dell'Ordine della Stella d'Italia

1. L'Ordine della «Stella d'Italia» si compone di cinque classi che conferiscono i titoli di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere.
2. È inoltre prevista la classe speciale di Gran Croce d'Onore.

Art. 2

Definizione dell'insegna

1. L'insegna della «Stella d'Italia» consiste in una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco reca al centro uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante una raffigurazione in oro dell'emblema della Repubblica; all'interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nell'area superiore la parola STELLA, in quella inferiore la parola D'ITALIA.
2. La Stella di Cavaliere di Gran Croce (1^a Classe) consiste nell'insegna già descritta, della misura di mm 50, appesa ad una fascia di seta da indossare dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza è di rosso, bordato alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa, convessa, costituita da otto gruppi di raggi d'oro, intagliati a punta di diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell'insegna dell'Ordine. Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di Cavaliere di Gran Croce per le signore, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm di altezza.

3. La Stella di Grande Ufficiale (2^a classe) consiste nell'insegna già descritta appesa ad un nastro da collo di 50 mm di altezza e dalla stessa placca con i raggi argentati anzichè dorati. Le signore appunteranno la Stella di Grande Ufficiale sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

4. La Stella di Commendatore (3^a classe) consiste in una insegna identica nella foggia e nell'uso a quella già descritta, ma senza la placca. Per le signore, la Stella di Commendatore si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

5. La Stella di Ufficiale (4^a classe) consiste in un'insegna identica nella foggia a quella già descritta, ma della misura di mm 40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da appuntare al petto. Sul nastro della decorazione è appuntata una coccarda di mm 24 di diametro. Per le signore, la Stella di Ufficiale si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco e con al centro una coroncina argentata.

6. La stella di Cavaliere (5^a classe) consiste in un'insegna identica nella foggia a quella di 4^a classe, ma senza la coccarda sul nastro. Per le signore, la Stella di Cavaliere si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

7. La classe speciale della Gran Croce d'Onore consiste della sola placca già descritta per la 1^a classe, recando però quest'ultima una ghirlanda di alloro di verde intorno al medaglione centrale.

Art. 3

Validità dei conferimenti antecedenti

1. I conferimenti dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro piena validità. L'uso da parte degli insigniti delle relative decorazioni è consentito senza limitazione alcuna.

Art. 4

Destinatari dei conferimenti

1. Il conferimento della «Stella d'Italia» è riservato ai cittadini italiani e stranieri che, all'estero, abbiano acquisito particolari benemerienze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e il Paese in cui operano, e nella promozione dei legami con l'Italia.
2. Le proposte di conferimento devono pervenire da parte dei Rappresentanti diplomatici italiani all'estero - ivi incluse quelle formulate dai Capi degli Uffici Consolari - al Ministero degli Affari Esteri - Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - che le sottopone al Consiglio dell'Ordine.
3. Ciascuna proposta dovrà contenere, oltre alle indicazioni delle generalità e dei titoli del candidato, anche una precisa esposizione delle motivazioni che sottendono la proposta medesima.

Art. 5

Proposte di conferimento

1. Il Consiglio dà il proprio parere, in base alle benemerienze indicate dal Rappresentante Diplomatico italiano all'estero, anche sulla classe della «Stella d'Italia» da conferirsi ai candidati segnalati, tenendo conto delle disponibilità delle diverse classi per l'anno in corso stabilite dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812.

Art. 6

Firma dei decreti di conferimento da parte del Presidente della Repubblica

1. In base al parere del Consiglio su ogni singola proposta, il Ministro degli Affari Esteri presenta alla firma del Presidente della Repubblica i relativi decreti.
2. I conferimenti dell'Ordine avvengono due volte l'anno in date stabilite dal Consiglio.
3. Il Consiglio provvede inoltre a dare notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7

Assegnazioni dei gradi e promozioni

1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalato rilievo o per ragioni di cortesia internazionale, per le quali il Consiglio può decidere l'assegnazione di una classe superiore, a nessuno può essere per la prima volta conferita un'onorificenza di grado superiore a Cavaliere.
2. Le promozioni ad una classe superiore richiedono l'acquisizione da parte dell'insignito di nuovi titoli e nuove benemerenze verso l'Italia, e possono essere proposte solo dopo una permanenza di tre anni nel grado inferiore.

Art. 8

Classe speciale di Gran Croce

1. La classe speciale della Gran Croce d'Onore viene conferita ai cittadini italiani che abbiano perso la vita ovvero abbiano subito un'invalidità superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza dello svolgimento all'estero di attività di alto valore umanitario.
2. Nel caso di conferimento alla memoria, la Gran Croce d'Onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti indicati, al Comune di residenza dell'insignito.

Art. 9

Conferimento all'estero delle insegne

1. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, cui è affidata la Segreteria dell'Ordine, provvede a far rimettere ai Rappresentanti diplomatici italiani all'estero le insegne e i diplomi della Stella d'Italia.

Art. 10

Tenuta degli schedari

1. I precedenti e lo schedario relativi agli insigniti della «Stella d'Italia» sono conservati nell'archivio del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Art. 11

Rinuncia all'onorificenza

1. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il Consiglio dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone la Presidenza della Repubblica; se la registrazione è già avvenuta, il Ministro degli Affari Esteri propone al Presidente della Repubblica la revoca del decreto di concessione.

Art. 12

Procedimento di revoca dell'onorificenza

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.
2. L'iter per l'eventuale revoca può essere avviato dalla Rappresentanza diplomatica a diverso titolo competente a fornire valutazioni sull'insignito oppure dal Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine comunica all'interessato la proposta di revoca, stabilendo un termine, non inferiore a giorni trenta, per presentare per iscritto le proprie difese che sono valutate dal Consiglio stesso. La comunicazione della proposta di revoca è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il Consiglio esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni.
4. La revoca è disposta, previo parere del Consiglio dell'Ordine e su proposta del Ministro degli affari esteri, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 13

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino